

**«Le criticità delle regole in tema di caro materiali»**

**Ance Emilia Romagna, 26 aprile 2022**

**Avv. Francesca Ottavi**

# La disciplina *in breve*

## *I lavori in corso di esecuzione*

- **art. 1-septies del DL «Sostegni-bis»** (DL 73/ 2021, conv. in Legge 106/21) è stata introdotta una **speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021**
- **art. 1, comma 398, della legge 234/2021 (Legge Bilancio 2022):** estensione **al secondo semestre 2021;**
- **art. 25 DI Energia (DI 1° marzo 2022, n. 17)** estensione della disciplina al primo semestre 2022
- **Art. 29, comma 11 bis** del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – **cd. “Sostegni-ter”** (limitatamente agli **accordi quadro** in essere)

## *I lavori di prossimo affidamento*

- **art. 29** del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – **cd. “Sostegni-ter”** –

# I lavori in corso di esecuzione

**ART. 1-SEPTIES DEL DL «SOSTEGNI-BIS» (DL 73/ 2021, CONV. IN LEGGE  
106/21)**

**- ART. 1, COMMA 398, DELLA LEGGE 234/2021 (LEGGE BILANCIO 2022)**

## ■ La speciale disciplina revisionale per i lavori del 1° e 2° semestre 2021

Con l'articolo **1-septies del DL «Sostegni-bis»** (DL 73/ 2021, conv. Legge 106/21) è stata introdotta una **speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021** estesa al **secondo semestre 2021** dall'articolo 1, comma 398, della legge 234/2021.

La disciplina riguarda solo i **contratti pubblici, in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore della legge (**25 luglio 2021**).

Ha **carattere eccezionale**, in quanto - in analogia a quella del 2008 – introduce un **regime compensativo straordinario**, applicabile solo ai materiali impiegati in **lavori eseguiti e contabilizzati** in un arco temporale circoscritto, cioè **nel primo semestre 2021**.

## ■ Quali sono i punti essenziali della nuova disciplina?

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi **nel primo e secondo semestre dell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente **decreto**, **il MIMS rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 30 marzo 2022** con proprio decreto, **le variazioni percentuali**, in aumento o in diminuzione, **superiori all'8 per cento**, verificatesi nel **primo e nel secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La norma prevede un meccanismo di compensazione, **anche in deroga** a quanto previsto **dall'articolo 133**, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice n. 163 del 2006 e, per i contratti regolati dal codice n. 50 del 2016, in deroga alle disposizioni **dell'articolo 106**, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate **al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo o al secondo semestre dell'anno 2021**, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati **nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo e nel secondo semestre 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai decreti del MIMS con riferimento alla data dell'offerta, **eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni**;

## ■ A che punto siamo con la normativa di attuazione?

1) il primo Decreto di rilevazione: **DM 11 novembre 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/11/2021, n. 279) contenente le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel primo semestre 2021 (**vedi oltre**)

2) Il secondo Decreto di rilevazione contenente le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel secondo semestre 2021: **in attesa di pubblicazione!**

3) il Decreto sulle risorse: **DM 371 del 30 settembre 2021** – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021 n. 258 – **che** disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS.

4) Le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione: **Circolare MIMS 25 novembre 2021**

5) La nuova **circolare** per l'accesso al Fondo **6 aprile 2022**

## ■ Quali sono le condizioni che l'impresa deve verificare per capire se può richiedere la compensazione per il 2021 ?

- 1) contratto di appalto «in corso di esecuzione» alla data del 25 luglio 2021 (entrata in vigore della Legge)
- 2) materiali impiegati in **lavorazioni** eseguite e «contabilizzate» tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 (o 31 dicembre 2021)
- 3) **offerta** presentata nel **2020 o in anni precedenti**



## ■ 1) Cosa vuol dire contratto «in corso di esecuzione» al 25 di luglio ?

Tale espressione sembra interpretabile nel senso di **contratti in cui l'opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano ultimati.**

Secondo autorevole giurisprudenza infatti *«Il contratto di appalto si considera concluso solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la PA può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata eseguita a norma, ed è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante. Pertanto, **prima dell'approvazione del collaudo, il rapporto contrattuale non può dirsi esaurito**»* (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. 2307/2016).

Punto confermato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la delibera n. 63 dell'8 febbraio 2022.

## ■ 2) Cosa significa lavori «contabilizzati» nel primo (o secondo) semestre 2021?

Occorre capire se sia possibile chiedere la compensazione nel caso in cui il SAL relativo a quei lavori sia stato chiuso ed emesso dopo il 30 giugno 2021 (o dopo il 31 dicembre 2021)

L'espressione **lavori «contabilizzati» non significa «salizzati»**.

Infatti, è **sufficiente** che il DL riscontri le **quantità eseguite dal registro di contabilità, oppure annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità (vedi modifica apportata dal DL Infrastrutture n. 121/2021– art 16 ter)**, anche se il SAL è successivo al 30 giugno (o al 31 dicembre 2021)

## **DM 11 NOVEMBRE 2021 (GURI 23/11/2021 N. 279)**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021**, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.

# E se un materiale non fosse ricompreso nella lista ?



le istanze di compensazione potranno essere presentate **solo per i 36 materiali indicati in Tabella che hanno subito effettivo aumento**, utilizzando, ai fini del calcolo, **la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all'anno di presentazione dell'offerta**.

## ■ Le istanze devono essere accompagnate dai c.d. «giustificativi»?

**NO!**

Chiarimento apportato dall'art. 29 del DL Sostegni ter (vedi oltre), comma 13.

Al fini della **presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi** da parte delle Stazioni appaltanti prive di risorse proprie, ai sensi dell'art. 1-*septies*, comma 8, D.L. n. 73/2021 e del Decreto MIMS 30 settembre 2021 (il cui termine è spirato lo scorso 22 gennaio), viene espressamente chiarito che **i giustificativi** che le Amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione **consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse**, da richiedere agli appaltatori **ove la S.A. non ne disponga**.

# La circolare del MIMS

## sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali ai sensi dell'art. 1-septies del dl 73/2021

È stata resa nota la Circolare del Ministero delle Infrastrutture finalizzata a fornire indicazioni **sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni** dovute ai sensi dell'articolo 1-septies del DL 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – e del DM 11 novembre 2021, contenente, appunto, le variazioni percentuali dei prezzi registrate nel primo semestre 2021.

## ■ Cosa succede se il materiale è ricompreso in una lavorazione più ampia?

Ove il materiale risulti ricompreso all'interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base **dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.**

## ■ Cosa succede se non sono disponibili le analisi del progetto?

Il DL potrà procedere sulla base di analisi desunte da “*prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto*”.

Quest'ultima precisazione risulta particolarmente importante, in quanto è prassi frequente che i singoli materiali non siano presenti in contabilità come tali, ma siano inseriti all'interno di lavorazioni più complesse.



## ■ Il DI deve utilizzare unicamente le analisi relative ai prezzi regionali?

Il provvedimento indica genericamente, quale parametro di riferimento da cui desumere le analisi, i *“prezzi di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto”*.

Tale dizione letterale non sembrerebbe consentire un mero rinvio ai prezzi regionali dei lavori pubblici, a meno che non comprendano specifiche appendici per il settore cui l’appalto è riconducibile.

Ciò considerato, si potrebbe ritenere che nulla vieti ad una Amministrazione di utilizzare prezzi più attinenti all’oggetto dell’appalto, di rilievo nazionale. Questi potrebbero essere, ad esempio:

- Anas, per i lavori stradali;
- RFI, per i lavori ferroviari;
- DEI per i lavori edili.

## ■ Come ci si deve comportare per i lavori infra semestrali?

Per i lavori contabilizzati in un tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto (infra semestrali), la variazione di prezzo indicata in decreto sarà applicata per intero.

PERTANTO

anche nel caso di lavori «infra semestrali» (ossia conclusi prima della scadenza del semestre), la compensazione andrà conteggiata applicando pienamente la percentuale di variazione indicata in decreto, **senza riduzioni proporzionali**.

## **DECRETO LEGGE «ENERGIA» N. 25/2022**

**Nuova disciplina speciale sulla “revisione dei prezzi”  
per i lavori pubblici eseguiti nel primo semestre 2022**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il **Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17**, il cui **art. 25** (rubricato *“Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”*) ha introdotto **uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.**

Si tratta di un meccanismo che **ricalca**, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall'**art. 1-septies** del DL n. 73/2021 (*“Sostegni-bis”*, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell'anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021.

## Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai **contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto** (ossia, **il 2 marzo 2022**).

A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il **MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre p.v., l'elenco dei materiali e le relative variazioni** percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, **superiori all'8%** verificatesi nel primo semestre 2022.

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall'espressa previsione secondo cui il Ministero, nell'adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire **l'apposita metodologia messa a punto dall'ISTAT**.

A quest'ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all'art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022) (vedi oltre), in cui è previsto che l'Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la **nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi** dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovverosia, **entro il prossimo 27 aprile**).

## Lavori in corso di esecuzione

<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
<p>1) <b>Primo semestre 2021 e secondo semestre 2021 (di cui all' art. 1 septies DL Sostegni bis):</b> inadeguatezza del sistema della compensazione, del sistema rilevazioni e lista materiali di cui al decreto MIMS di rilevazione, eccessiva lentezza e farraginosità della procedure per il riconoscimento delle somme.</p> <p>2) <b>Primo semestre 2022 (Art 25 DL Energia – in corso di conversione):</b> sostanzialmente ripetitivo del meccanismo compensativo previsto dall'art. 1 septies del DL Sostegni bis, salvo rilevazioni ISTAT.</p> <p>3) Assenza di un <b>meccanismo di riequilibrio contrattuale immediato</b>, con riserva di conguaglio; inutilità della soluzione <b>di cui all'art. 23 DL Ucraina</b> (mera anticipazione per SA accesso al Fondo)</p> <p>4) <b>Accordi Quadro</b> con offerte fatte nel 2020 o antecedentemente: mancato adeguamento prezzari dei contratti attuativi- Parziale inadeguatezza della soluzione <b>di cui al comma 11 bis dell'art. 29 DL ristori ter</b></p> <p>5) Assenza del riconoscimento del problema reperimento materiali e/o aumento come <b>causa di forza maggiore</b>; «scomparsa» dell'ipotesi di soluzione di cui all'art. 23 della bozza di DL Contrasto effetti crisi ucraina).</p> <p>6) Assenza della possibilità di <b>scioglimento</b> dei contratti con offerte fatte nel 2021 per <b>eccessiva onerosità sopravvenuta, senza conseguenze per impresa</b> (no sanzioni, no segnalazioni ad ANAC).</p>	<p>1) Prevedere un <b>aggiornamento straordinario dei prezzari in uso</b>, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, con contestuale applicazione per i lavori residui di una <b>vera formula di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali</b>, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato (cfr. emendamento Art. 25 DL Energia)</p> <p>2) Per gli <b>Accordi Quadro già aggiudicati sulla base di prezzari non aggiornati</b> (con offerta fatta fino al primo semestre 2021 o prima), imporre un aggiornamento dei progetti prima della stipula dei contratti attuativi. Possibilità di <b>interpretativo / normativo per ANAS e RFI</b>;</p> <p>3) Consentire la <b>risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta</b>, senza sanzioni e/o segnalazioni all'ANAC per l'appaltatore</p> <p>4) Garantire <b>l'esonero da responsabilità per causa di forza maggiore</b>, nel caso di ritardi/inadempimenti dovuti agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali</p>

# I lavori di prossimo affidamento

**DL 27 GENNAIO 2022 N. 4**

**CD. “SOSTEGNI-TER”**

**LA NUOVA DISCIPLINA REVISIONALE PER I LAVORI PUBBLICI**



**L'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. “Sostegni-ter” – rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*”, ha introdotto una nuova disciplina in tema di revisione dei prezzi**

## ■ A quali procedure si applica la nuova disciplina?

A tutte le **procedure di gara indette a partire dall'entrata in vigore del provvedimento (27 gennaio u.s.) e sino al 31 dicembre 2023.**

## ■ Quali sono i punti essenziali della nuova disciplina?

### 1) La revisione prezzi obbligatoria

- ✓ **lettera a): tutti i contratti pubblici** dovranno contenere obbligatoriamente **clausole di revisione prezzi**, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.
- ✓ **lettera b):** con specifico riferimento ai **contratti di lavori**, le Stazioni Appaltanti saranno tenute a considerare le **variazioni** di prezzo dei singoli materiali che **superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore**, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, **nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza**. Ciò, in espressa **deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a)**, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, attualmente, l'alea a carico dell'appaltatore è fissata al 10% del prezzo iniziale, potendo le SS.AA. riconoscere compensazioni solo oltre tale soglia e, comunque, non oltre la misura del 50%.

## VALUTAZIONE

**L'introduzione, alla lettera a) del comma 1, di un obbligo generale di inserimento delle clausole di revisione prezzi nei contratti va valutata positivamente.** Attualmente, infatti, l'articolo 106 del Codice Appalti prevede la facoltatività di tali clausole, il cui inserimento nella documentazione di gara è, di fatto, rimesso alla libera scelta delle committenti.

## Segue VALUTAZIONE

La lettera b) del comma 1, invece, contiene una **formulazione poco chiara e dà luogo a criticità** che, se non chiarite, possono essere foriere di contenzioso.

Essa, infatti, introduce, **per i soli lavori pubblici, anziché una clausola per la revisione dei prezzi**, come invece imporrebbe la lettera a), **un sistema di compensazione del caro-materiali** che, all'evidenza, **è un istituto del tutto differente**.

Infatti, mentre il meccanismo compensativo, che trova la sua matrice storica nell'art. 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) - poi riprodotto, con aggiustamenti, anche per gli aumenti occorsi nel 2021 - serve a riconoscere un extra-importo per i rincari subiti in relazione a lavorazioni già effettuate (e senza che i prezzi di contratto vengano con ciò modificati), la clausola revisionale trova la sua matrice nell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016 ed ha la funzione - al ricorrere di taluni presupposti- di aggiornare i prezzi contrattuali, che in tal modo si applicano *ex novo*, anche per le lavorazioni ancora da eseguire.

Da qui, la contraddittorietà di quanto disposto dalla lettera a) rispetto ai contenuti della lettera b); contraddittorietà che, ove non chiarita, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative per le stesse stazioni appaltanti.

## 2) IL NUOVO METODO DI RILEVAZIONE DEI PREZZI FINALIZZATO ALLE COMPENSAZIONI (comma 2)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (ossia, **entro il prossimo 27 aprile**) **I'ISTAT** – sentito il MIMS – dovrà definire la **nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi** dei materiali di costruzione.

Successivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, sarà il MIMS a dover determinare **con cadenza semestrale** – quindi, **entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno** – con proprio decreto, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre.

### 3) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI (commi 3-6)

Il nuovo sistema– sia pure con alcune variazioni – **replica**, sostanzialmente, **il precedente meccanismo compensativo** previsto dal Codice De Lise (d.lgs. 163/2006, art. 133), nonché da ultimo, per il caro-materiali 2021 (D.L. n. 73/2021, art. 1-*septies*);

Pertanto, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione **che eccede il 5%** del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto ministeriale** di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Inoltre, viene richiesto al Direttore dei lavori (innovando sensibilmente rispetto alla disciplina *ex art. 1-septies*, D.L. n. 73/2021) di accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel **rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma**, mentre vengono espressamente **esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta**.

Quanto ai **concreti adempimenti richiesti alle imprese**, è previsto che queste presentino istanza, **a pena di decadenza, entro 60 giorni** dalla pubblicazione in G.U. dei **predetti Decreti MIMS**, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

A questo punto, il Direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva **maggiore onerosità subita dall'esecutore**, di cui quest'ultimo dovrà dar prova fornendo **“adeguata documentazione”** (ossia, i cd. **“giustificativi a comprova”**), quale, ad esempio, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti o altri mezzi idonei.

## ■ La compensazione viene erogata per intero ?

**NO!**

La compensazione viene erogata - per l'eccedenza del 5% del prezzo- **nella misura massima dell'80% di tale eccedenza.**

Si tratta di una limitazione del tutto ingiustificata, in quanto pone a carico delle imprese un'ulteriore alea di rischio ed indebolisce il meccanismo compensativo, la cui funzionalità – va ricordato – non è quella di sostenere economicamente le imprese, ma di consentire una regolare esecuzione dei contratti, assicurandone la sostenibilità in coerenza con le reali condizioni del mercato.



- **Quali sono le principali criticità del nuovo meccanismo compensativo?**

### **1) Il riferimento ai 12 mesi precedenti il decreto**

A fronte di rilevazioni che il Ministero dovrà effettuare su base semestrale, la norma prevede che le compensazioni riguarderanno i lavori contabilizzati nei 12 mesi precedenti il decreto.

Il riferimento corretto, invece, per coerenza, dovrebbe essere al semestre antecedente ciascun decreto.

### **2) L'esclusione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.**

Per le medesime ragioni, appare critica l'esclusione dal nuovo sistema compensativo dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Va ricordato, infatti, che la disciplina in esame è destinata ad applicarsi solo ai contratti derivanti da procedure **avviate a partire dal 28/01/22**, le cui offerte, evidentemente, saranno presentate nel corso di tale anno.

Pertanto se, come sancisce la disposizione, vanno esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell'anno di presentazione dell'offerta, il sistema sarebbe, di fatto, **inapplicabile per tutto il 2022**.

## ▪ AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI (commi 11-12)

Al fine di garantire omogeneità nella formazione e nell'aggiornamento dei prezziari regionali, si stabilisce che il MIMS, **entro il prossimo 30 aprile**, adotterà con proprio decreto apposite **Linee Guida per la determinazione dei prezziari**, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Inoltre, nelle more della determinazione dei prezziari regionali secondo le future Linee Guida del MIMS, **le stazioni appaltanti**, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l'appalto, **possono procedere, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, all'adeguamento dei prezziari**, incrementandone ovvero riducendone le risultanze, tenendo conto delle rilevazioni di cui ai **predetti decreti semestrali adottati dal Ministero**.

## ■ Criticità

- ❑ Le modalità e la tempistica con le quali tale esigenza viene soddisfatta - attraverso l'adozione di specifiche Linee Guida entro il prossimo 30 aprile - **non appare pienamente compatibile** con l'urgenza di adeguare i prezzi, all'evidenza, ormai tutti sottostimati.
- ❑ nell'attesa delle Linee Guida, le amministrazioni **potranno (facoltativamente)** adeguare i prezzi in uso sulla base delle rilevazioni contenute dei decreti ministeriali.
- ❑ Il riferimento come base per i prezzi **alle variazioni riconosciute dal MIMS - che però hanno tutt'altra finalità** - piuttosto che ai prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale.
- ❑ **il limite delle risorse stanziato è iniquo**, in quanto non è comunque giustificabile mandare in gara un appalto sottocosto, solo perché le risorse stanziato non bastano a coprire l'aumento dei costi necessario.

# POSSIBILITÀ DI AGGIORNAMENTO DEGLI ACCORDI QUADRO AGGIUDICATI/EFFICACI (art. 29 comma 11 bis)

La modifica più significativa introdotta dalla Legge di conversione del Dl Sostegni ter riguarda gli **accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della norma (29.3.22)**, per i quali si prevede **la possibilità, entro certi limiti, di procedere ad un aggiornamento dei prezzi, al fine di poter dare esecuzione ai lavori.**

- 1) Le committenti, al fine di **dare esecuzione** a tali accordi quadro, **possano**, nei limiti delle risorse complessivamente stanziata e fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta, **utilizzare le risultanze dei prezziari aggiornati** ai sensi del comma 12 della medesima norma (linee guida MIMS).
- 2) **Nelle more** dell'aggiornamento dei prezziari secondo le modalità del comma 12 del decreto, le stazioni appaltanti **possono**, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziata e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezziari regionali utilizzati per l'aggiudicazione, **in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal MIMS su base semestrale, ai sensi del comma 2 della medesima norma (ossia con nuova metodologia ISTAT, da definire entro il 27 aprile p.v).**

## ■ Criticità

❑ **non condivisibile** la **facoltatività** dell'aggiornamento

❑ **Il riferimento ai i prezziari “regionali”** utilizzati per l'aggiudicazione degli accordi quadro : **non tutte le committenti applicano i prezziari “regionali”**. **Le amministrazioni centrali (ANAS e RFI ad esempio)**, applicano – in luogo dei prezziari regionali – propri specifici prezziari. Le previsioni vanno interpretate in senso estensivo, ricomprendendo nel perimetro applicativo della stessa anche gli accordi quadro banditi da tali committenti nazionali, alla cui base sono posti prezziari autonomi e non regionali.

Se così non fosse, la norma sarebbe foriera di una ingiustificabile disparità di trattamento tra stazioni appaltanti

❑ in virtù della maggiore autonomia di cui godono nella formazione del prezzo, possibilità per le amministrazioni centrali di aggiornare i prezziari autonomamente ed in via immediata. Ciò per, il **principio di “buona amministrazione”**, in virtù del quale l'attività amministrativa deve sempre svolgersi secondo i canoni dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità, al fine di garantire il miglior contemperamento possibile dei diversi interessi coinvolti. In secondo luogo, il **principio di “buona fede”** che, secondo la suprema Corte di Cassazione, anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve sorreggere l'operato delle parti, spingendole alla massima cooperazione possibile per favorire la conservazione del contratto, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto economico che risulti squilibrato da mutate circostanze intervenute in modo imprevedibile (cfr. Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020).

## ■ Lavori di prossimo affidamento

<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
<p>1) <b>Mancato e/o inadeguato aggiornamento dei prezzi per le opere di prossimo affidamento (art. 29 - DI ristori ter commi 11-12):</b> lentezza e farraginosità delle procedure per aggiornamento prezzi; facoltatività dell'aggiornamento; riferimento – incongruo – ai dm di rilevazioni prezzi per aggiornamento prezzi.</p> <p>2) <b>Assenza di una vera clausola revisionale per i nuovi lavori,</b> sul modello francese/spagnolo (<b>art. 29 dl ristori ter</b>): confusione tra sistema revisionale e meccanismo di compensazione; operatività del meccanismo «compensativo/revisionale» solo nel 2023; confermate e/o aggravate le criticità del sistema compensativo (rispetto cronoprogramma, problema giustificativi, ecc)</p> <p>3) <b>Principio revisionale previsto nel nuovo DDL delega appalti;</b> considerato che il DDL dovrebbe essere approvato entro l'estate 2022, e che il nuovo Codice dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022, la nuova revisione prezzi di cui al DDL delega non si applicherà prima del 2023.</p>	<p>1) Prevedere un <b>aggiornamento straordinario dei prezzi da porre a base di gara</b>, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale</p> <p>2) Inserire obbligatoriamente nei contratti una <b>vera clausola di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali</b>, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato</p> <p>3) Coinvolgimento anche di ANCE nel <b>lavoro di redazione delle linee guida</b> per l'adozione dei nuovi prezzi regionali (<b>art. 29 comma 12 DI Sostegni ter</b>).</p>

**Grazie per l'attenzione!**